Importante sentenza di condanna per maltrattamento in un allevamento intensivo di galline ovaiole

Tribunale penale di Fermo, sentenza n 37 del 2 febbraio 2012

A cura dell' Avv Carla Campanaro

Proprio nel momento in cui il mancato adeguamento alla normativa sulla protezione delle galline ovaiole di buona parte degli allevamenti italiani ha dato **l'avvio di una procedura di infrazione a carico dell'Italia e di altri paesi dell'Unione[1] inadempienti da parte della Commissione Europea, che in data 26 gennaio con lettera di messa in mora** ha sollecitato l'Italia '*ad intervenire per ovviare alle carenze nell'attuazione della legislazione UE relativa al benessere degli animali, e in particolare a far rispettare il divieto delle gabbie "non modificate" per le galline ovaiole che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, come stabilito nella direttiva*", una importante sentenza in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. del Tribunale penale di Fermo interviene a ribadire **la configurabilità del delitto di maltrattamento negli allevamenti intensivi di galline ovaiole, qualora siano violate le normative di settore inerenti gli allevamenti.**

Con sentenza n 37 del 2 febbraio 2012 il Tribunale penale di Fermo ha infatti condannato per la violazione dell'art 544 ter c.p, '*maltrattamento di animali*' il titolare di un allevamento intensivo di galline ovaiole, perché '*nell'ambito delle responsabilità attribuitegli, deteneva galline ovaiole in due stabilimenti (9 capannoni) in condizioni di sovrappopolamento comportando così una situazione incompatibile con il loro benessere tipico della specie e causando loro inutili sofferenze*'.

I fatti.

A seguito del piano di controllo operato dai carabinieri dei NAS in diverse strutture di allevamento di galline nelle regioni del centro-nord Italia, durante un'ispezione è infatti emerso, in punto di fatto, che l'imputato manteneva gli animali (un milione e centomila galline) in stato di totale sovraffollamento, in gabbie non a norma con quanto previsto dalla direttive 1999/74/CE recepita con D.Lgs 267/2003, con ciò comportando la evidente condizione di maltrattamento degli animali ivi detenuti. All' interno delle strutture risultavano infatti presenti 300mila capi in più rispetto a quanto la normativa vigente consentisse, ovvero un'eccedenza fino a quasi il 50% che comportava uno stato di evidente sofferenza agli animali, non garantendo loro la naturale e minima capacità di movimento, di apertura alare, di accesso a cibo e acqua, costringendoli a situazioni di inevitabile schiacciamento e conseguenti forme di reazione violente tra gli stessi. Tutto ciò comportava anche inevitabili e gravissime conseguenze negative dal punto di vista igienico, tre cui scarsa ventilazione, illuminazione insufficiente e carcasse di animali morti non rimosse

[1] tra gli altri il Belgio, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e la Romania

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La corretta qualificazione dei fatti, il maltrattamento applicato agli allevamenti.

In base all'attività di indagine svolte dal Comando dei Nas di Ancona, corredato di materiale fotografico che attestava le condizioni in cui versavano gli animali è pertanto emersa, secondo il Tribunale, **la certezza del reato addebitato e corretta è apparsa la qualificazione giuridica dei fatti.**

Il dato è molto rilevante giacchè conferma ancora una volta la piena applicazione della norma penale alle attività commerciali con animali, ovvero disciplinate da leggi speciali, come ribadito da ultimo proprio dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 26 marzo 2012, n. 11606 Presidente Squassoni – Relatore Ramacci) che ha cristallizzato un principio fondamentale in materia di crimini contro gli animali, ovvero che **tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di cui all'art 544 ter c.p.**, in quanto "*l'articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano*".

Del resto, l'integrazione del delitto di maltrattamento in ambito di allevamenti di galline ovaiole è da tempo ribadito dallo stesso Ministero della Salute che con nota del 31ottobre 2006 indica le procedure per la corretta applicazione del D.Lgs 267/2003 e dunque le univoche modalità di gestione di allevamenti per galline ovaiole, specificando che *"la violazione delle disposizioni concernenti la densità di allevamento, in particolar modo se ricorrente, può configurare il reato di maltrattamento degli animali ai sensi dell' articolo 544 ter del Codice Penale.*

L'imputato, assistito dal suo difensore aveva richiesto l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ed il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna a 5 mila euro di multa, riconosce espressamente il ruolo della la Lav, che quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato ex art 91 c.p.p., presentava specifiche memorie invocando una pena adeguata alla gravità dei fatti nonché la confisca degli animali parte dell'allevamento.

Sulle pene accessorie.

In merito alla **confisca** che come è noto è obbligatoria in caso di reati di cui agli art.li 544 ter c.p. e seguenti, ai sensi dell'art 544 *sexies* I comma, il Tribunale ne ha negato la disposizione in quanto in base al frequente avvicendamento dovuto al ciclo di vita degli animali la misura non avrebbe avuto ad oggetto gli avicoli maltrattati. Ciò denota l'importanza di disporre sempre il sequestro preventivo degli animali vittime del maltrattamento, onde poter permettere la successiva confisca degli stessi, come previsto dalla norma.

Dato invero significativo, e come richiesto anche dalla LAV nella sua memoria, il Tribunale, in base all'art 544 sexies II comma c.p. che prevede che *'E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime",* ha disposto, trattandosi nel caso di specie di un allevatore, **la sospensione dell'attività di allevamento per tre mesi,** che ora che la sentenza è divenuta irrevocabile dovrà pertanto essere applicata dalle Autorità competenti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Un'importante precedente, cui le Autorità competenti potranno rifarsi nei controlli ed ispezioni di questi giorni negli allevamenti intensivi di tutta Italia, per verificare il rispetto del divieto, in vigore dal 1 gennaio 2012 e purtroppo inattuato in gran parte degli allevamenti, di **allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate**, in base al combinato disposto della normativa comunitaria (art 5 Direttiva del Consiglio n. 74 del 19 luglio 1999[2]) e nazionale in proposito (Decreto Legislativo 29 luglio 2003 n.267[3]).

Carla Campanaro

Pubblicato il 27 maggio 2012

[2] **Art.5 Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie non modificate**
1. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutte le gabbie di cui al presente capo soddisfino almeno i requisiti elencati in prosieguo:
1) ogni gallina ovaiola deve disporre di almeno 550 cm2 di superficie della gabbia che deve essere misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere la superficie disponibile;
2) dev'essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia;
3) in mancanza di tettarelle o coppette, ogni gabbia deve disporre di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia di cui al punto 2. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tettarelle o coppette devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;
4) l'altezza minima delle gabbie non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 % della superficie e non può essere inferiore a 35 cm in ogni punto (1);
5) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 % ovvero 8 gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli Stati membri possono autorizzare pendenze superiori;
6) le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'allevamento nelle gabbie di cui al presente capo sia vietato a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Inoltre, la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di gabbie di cui al presente capo è vietata a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[3] Decreto Legislativo 29 luglio 2003 n.267 (Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento'

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)